

Bonus 80, perché il valore reale mensile può scendere a 53,33 euro (Il Bonus Irpef per i lavoratori dipendenti: calcola l'effetto sulla tua busta paga)

Il testo definitivo del decreto Renzi (Dl 66/14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 95/14 di ieri) conferma quasi tutte le anticipazioni della vigilia, con alcune significative novità. Destinatari del nuovo credito introdotto dal comma 1 bis dell'articolo 13 del Tuir, sono, con riferimento alla tipologia del reddito, tutti coloro che percepiranno nel 2014 redditi di lavoro dipendente e alcune categorie di redditi assimilati al lavoratore dipendente. Ne rimangono esclusi i pensionati.

Nell'ambito dei redditi assimilati, sono esclusi, tra gli altri, i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni e le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo.

articoli correlati

Il bonus di 80 euro / Premio agli incapienti per detrazioni familiari

Il bonus di 80 euro / Rischio duplicazione per i collaboratori

Il bonus di 80 euro / Requisiti trasferiti se cambia l'impiego

Con riferimento alla entità del reddito (complessivo) posseduto, il credito spetta a coloro che, dopo aver scontato la detrazione di lavoro dipendente hanno comunque un'Irpef residua anche se poi dovesse essere azzerata da altre detrazioni, a condizione tuttavia che non superino i 26mila euro. Rispetto alle indicazioni precedenti restano fuori i possessori di redditi compresi tra 26mila e 28mila euro.

La precisazione più rilevante è contenuta, però, nel secondo comma, dove viene precisato che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Da questa precisazione si desume che il credito è "figurativamente" di 80 euro al mese. In realtà è pari a 53,33 euro.

Il testo, infatti, non indica un valore mensile, ma un valore annuo e cioè 640 euro, riferito all'intero periodo d'imposta. Questo significa che un lavoratore che lavora da gennaio a dicembre riceverà, con riferimento ciascuno dei dodici mesi in cui ha prodotto reddito di lavoro dipendente 53,33 euro (640 diviso 12). In realtà sui prossimi cedolini paga lo stesso lavoratore troverà effettivamente 80 euro, ma solo perché il riconoscimento inizierà da maggio e perché il sostituto deve riconoscere il credito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso» e quindi dovrà dividere il credito complessivo per gli otto periodi di paga residui fino a dicembre e riconoscere per ciascuno di essi 1/8 dello stesso. In questo modo si ottengono 80 euro.

Il riconoscimento del credito, essendo un importo netto, dovrebbe prescindere dalla presenza di reddito nello stesso mese. Vale a dire che dovrebbe essere corrisposto a chi ne ha diritto anche se in uno dei mesi, da maggio a dicembre, dovesse essere in aspettativa senza retribuzione.

Ma tenuto conto che il bonus deve essere rapportato al periodo di paga, il sostituto non potrà prescindere da quello che è successo prima e che succederà dopo il mese di maggio, in particolare dovrà tener conto di rapporti iniziati dopo gennaio 2014 e che cesseranno dopo maggio 2014. Se, infatti, un lavoratore è stato

assunto ad esempio nel marzo 2014, non ha diritto a 80 euro, ma a 66,66 euro e cioè a dieci dodicesimi di 640 euro (533,33) diviso 8 (da maggio a dicembre) In pratica, quello che in queste situazioni, i lavoratori troveranno sui cedolini dipenderà anche da come si organizzeranno le società di software. E possibile che continueranno a ricevere 80 euro, ma a dicembre, in sede di conguaglio bisognerà che l'importo complessivo sia pari a 53,33 per i mesi di lavoro e quindi o riceveranno di meno o potrebbero restituire qualcosa.

Il ricalcolo sarà necessario anche in caso di cessazione del rapporto dopo il mese di maggio. Per un lavoratore in forza dal primo gennaio 2014, che ha iniziato a percepire 80 euro da maggio e che cessa il rapporto di lavoro ad ottobre, occorrerà infatti fare in modo che gli venga riconosciuto il credito per tutto il periodo di lavoro e cioè a 533,33 euro (640 :12 x 10). Fino a settembre avrà ricevuto 400 euro (80 x 5 mesi). Ad ottobre, bisognerà riconoscerli, anziché 80 euro, 133,33 euro.

La problematica dei ricalcoli si può presentare in modo ancora più complicato se si deve tener conto di redditi corrisposti da altri sostituti per i lavoratori assunti durante l'anno e che hanno più rapporti contestuali. Considerata la "mobilità" e il turn over sempre più spinto, questa situazione è molto frequente. Sarà opportuna e necessaria quanto prima una precisazione da parte dell'Agenzia finalizzata alla gestione di queste situazioni. In particolare, in presenza di più committenti o datori di lavoro, il lavoratore rischia, in assenza di precisazioni, o di non percepire quanto spettante o di percepirlo indebitamente.

Il problema non esiste per i collaboratori familiari. I datori di lavoro domestici non sono infatti sostituti di imposta e non possono anticipare il credito. Pertanto i collaboratori familiari i quali ne hanno diritto potranno ottenerlo in sede di dichiarazione che tra l'altro, proprio perché non sono soggetti ad alcuna ritenuta, sono comunque obbligati a presentare anche se hanno solo reddito di lavoro dipendente e non sono "incapienti". In questa sede indicheranno tutti i redditi percepiti da tutti i sostituti e i diversi "periodi di lavoro".